

---

# INDICAM

— PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

## Clienti-fornitori, come orientarsi nel labirinto normativo

*Camera di Commercio Industria Artigianato di Torino*

Webinar – 22 giugno 2026


**STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI**

---

STUDIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE



Rapporti di fornitura e normative: rischi, opportunità e indicazioni pratiche




Piccolo vademecum per orientarsi nelle moltissime norme, dalla disciplina generale a quelle delle filiere al codice del consumo, senza dimenticare le cautele per la redazione e l'applicazione dei contratti e la gestione dei rapporti di fornitura

# Il principio di sostenibilità

---




Riforma costituzionale del 2022: la Repubblica tutela «l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni» (art. 9). L'iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente (art. 41)



«Bilancio di sostenibilità»: una “dichiarazione non finanziaria” su prestazioni e risultati ambientali e sociali d.lgs. 2024/125 emanato in attuazione della Direttiva 2022/2464 sulla rendicontazione di sostenibilità



Direttiva n. 2024/1760 sulla Due Diligence aziendale che obbliga le grandi imprese a verificare il rispetto delle norme ambientali e sui diritti umani



- Regolamento Ecodesign (Reg. UE 1781/2024) entrato in vigore il 18 luglio 2024
- Direttiva sulla riparazione dei prodotti (Dir. 2024/1799)
- Direttiva n. 825/2024 – Dir. Greenwashing – recepita con d.lgs. 30/2026: **nuove norme in vigore dal 27 settembre 2026.**

# Pratiche commerciali scorrette

art. 20 Codice del Consumo

Codice Etico -- Bilancio di sostenibilità -- Condizioni generali di acquisto -- Codice di condotta dei Fornitori -- Dichiarazioni presenti sui siti Internet e in ogni messaggio al consumatore

1. *Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.*
2. *Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio*

*«Le dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale **non appaiono veritiere** in quanto le lavorazioni sono affidate direttamente o indirettamente a opifici che impiegano manodopera con salari inadeguati, orari di lavoro oltre i limiti di legge, condizioni sanitarie e di sicurezza insufficienti»*

# Dichiarazioni ambientali vaghe e generiche

---



*«consapevole» «responsabile» «rispettoso dell'ambiente» «ecocompatibile» «eco» «verde» «amico della natura» «ecologico» «sicuro per l'ambiente»*

- *se non si evidenzia a quale aspetto del prodotto o del servizio esse si riferiscono o a quale aspetto del suo ciclo di vita*
- *e quali effettivi benefici ambientali comportano*




# L'Amministrazione Giudiziaria, quale Misura di Prevenzione

1/2

## ART. 34, co. 1 Cod. Antimafia

In presenza di INDIZI idonei a ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche possa AGEVOLARE l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per taluni delitti specificamente individuati



il Tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione dispone AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche

## ART. 34, co. 3 Cod. Antimafia


Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i POTERI spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL TRIBUNALE, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa

# L'Amministrazione Giudiziaria, quale Misura di Prevenzione

2/2

## REATI

- Associazione di stampo mafioso
- Reati ambientali
- Reati aventi ad oggetto la gestione illecita di rifiuti
- Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cosiddetto: caporalato, art. 603bis codice penale)



## Possibili INDIZI

- Rapporto di sudditanza economica e organizzativa del fornitore
- Valutazione IN CONCRETO della relazione economico commerciale tra committente e fornitore
- Valutazione IN CONCRETO dei controlli che il committente esercita sul fornitore
- Valutazione IN CONCRETO delle procedure interne (l. 231/2001 compresa) volte a riconoscere nella fase di elezione dei, e di gestione dei rapporti con i, fornitori

## ELEMENTI DELLA AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

- Condotta (almeno) colposa in capo a chi eserciti l'attività agevolatrice;
- L'Amministratore Giudiziario segnala e riferisce anche al PM;
- La durata della Amministrazione Giudiziaria è di 1 anno, prorogabile per non più di un altro anno

# Misure organizzative e indicazioni operative

---

- Codice Etico e Modello Organizzativo, di Gestione di Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001: misura di prevenzione e di "bonifica" in caso di amministrazione giudiziaria;
- Protocollo d'Intesa per la legalità dei Contratti di Appalto nelle Filiere Produttive della Moda (26 maggio 2025);
- Certificazione di conformità delle filiere della moda: Disegno di Legge sulle PMI (DDL 1484/2025, artt. 26-30), poi abbandonato

# Pratiche commerciali scorrette

Dichiarazioni etiche e di responsabile sociale non veritiere e/o ingannevoli



# SHEIN

**OTTIMIZZARE L'EFFICIENZA  
DELLE RISORSE E PROGETTARE  
UN SISTEMA CIRCOLARE**

Il nostro obiettivo è far partecipare la maggior parte dei clienti di SHEIN in attività legate all'economia circolare entro il 2025.

Crediamo fermamente che il consumo responsabile vada di pari passo con i tessuti di nuova generazione per permettere ai clienti di ridurre, riutilizzare e riciclare.

# GRIFFE DELL'ALTA MODA ACCUSATE DI CAPORALATO: IL CASO «ARMANI» - analisi del provvedimento AGCM



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,  
provvedimento n. 31638 del 29/7/2025

- Società coinvolte: Giorgio Armani S.p.A. e G.A. Operations S.p.A.
- Sanzione: 3.500.000 €
- *Le due società hanno diffuso dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale ingannevoli in contrasto con le effettive condizioni di lavoro riscontrate presso fornitori e subfornitori cui è stata esternalizzata larga parte della produzione di borse e accessori in pelle a marchio Armani*

# GRIFFE DELL'ALTA MODA ACCUSATE DI CAPORALATO: IL CASO «DIOR» - accettazione dei «impegni» da parte dell'AGCM

---



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,  
provvedimento n. 31548 del 13/5/2025

- Società coinvolte: Christian Dior Couture S.A., Christian Dior Italia S.r.l. e Manufactures Dior S.r.l.
- Sanzione: **no**, ma assunzione di impegni: v. slide successive

# Pratiche commerciali scorrette

---

## IMPEGNI



- ✓ Sostegno attivo alla promozione di standard etici: destinare 2 milioni di Euro in 5 anni per supportare iniziative volte a identificare le vittime di sfruttamento lavorativo e ad accompagnarle verso percorsi di protezione, formazione e assistenza
- ✓ Istituzione di una **nuova funzione aziendale** per monitorare l'osservanza dei Codici di condotta e che redigerà una relazione annuale all'AGCM sulle attività svolte
- ✓ **Formazione** interna ed esterna a favore dei fornitori

# Pratiche commerciali scorrette

---

## IMPEGNI



- ✓ **Modificare le informazioni sul sito Internet** relative all'organizzazione della produzione, agli standard etici e legali imposti ai fornitori e al sistema di audit chiarendo :
  - di far ricorso a laboratori terzi e riportando i criteri di selezione, valutazione e controllo
  - quali sono gli audit svolti in ciascun anno e gli esiti degli stessi
  - che in caso di violazione degli standard, il Professionista interverrà con massima severità attivando tutti gli strumenti contrattuali a disposizione fino alla risoluzione
  
- ✓ **Rafforzamento del processo di selezione e di audit dei fornitori**
  - Creazione di un **nuovo reparto interno** per gestire e supervisionare attività di audit, creazione di una piattaforma digitale interna per i documenti
  - Modifica della composizione dell'OdV e del Collegio Sindacale

# Abuso di dipendenza economica (art. 9 d.lgs. 192/1998) – 1/3



- ✓ **DIVIETO** di **ABUSO** di dipendenza economica nei rapporti tra imprese
- ✓ Elementi costitutivi:
  - situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un **eccessivo squilibrio** di diritti e di obblighi
  - tenendo anche conto della **reale possibilità** per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato **alternative soddisfacenti**.
- ✓ si applica a **tutti i rapporti** di fornitura
  - non rileva la tipologia del contratto
- ✓ **soggetto passivo**: può essere sia la cliente sia la fornitrice

# Abuso di dipendenza economica (art. 9 d.lgs. 192/1998) – 2/3

---

## Indici di dipendenza economica:

- ✓ durata dei rapporti
- ✓ affidamento ingenerato nella prosecuzione del rapporto
- ✓ induzione ad effettuare investimenti specifici
- ✓ incidenza sul fatturato
- ✓ importanza dei marchi (es. franchising)
- ✓ assenza di alternative economiche o tecniche
- ✓ dimensione dell'azienda

# Abuso di dipendenza economica (art. 9 d.lgs. 192/1998) – 3/3

---

## ✓ Competenza

- Autorità Antitrust (AGCM): per i casi rilevanti per il mercato o di diffusa e reiterata violazione del d.lgs. 231/2002
- Autorità Giudiziaria Ordinaria: Sezioni Specializzate Impresa

## ✓ Possibili sanzioni civili:

- nullità del patto
- risarcimento dei danni
- inibitorie anche attive: v. casi seguenti

## ✓ Cautele:

- Modalità di redazione dei contratti
- Gestione dei rapporti
- Formazione

# Abuso di dipendenza economica – casi pratici 1/2

---

- ✓ Trib. Bassano del Grappa, 2 maggio 2013 – Diesel vs. CSM/Comune di Bronte (sentenza non definitiva)
  
- ✓ Fattispecie
  - drastica riduzione di commesse a un fornitore/terzista, ritenuta ingiustificata, e assenza di alternative per il fornitore stesso
  
- ✓ Decisione:
  - risarcimento dei danni (in separato giudizio)
  - ordine di istituire rapporto contrattuale per tre anni

# Abuso di dipendenza economica – casi pratici 2/2

---

✓ Trib. Torino, 3 maggio 2024 – Stellantis vs. Baomarc (ordinanza cautelare)

✓ Fattispecie

- Ricorsi incrociati:
  - Stellantis chiede di riprendere le forniture
  - Baomarc si rifiuta e chiede la rifissazione dei prezzi riduzione di commesse a un fornitore che aveva effettuato investimenti

✓ Decisione:

- rigetto domanda di ripresa delle forniture
- ordine di nomina, entro 10 giorni, di un responsabile del procedimento incaricato di rinegoziare i prezzi con obbligo di agire in buona fede

# IL MECCANISMO DI RECUPERO (IN)DIRETTO DA PARTE DI DIPENDENTI E INPS – BASI NORMATIVE

## Decreto legislativo 10/09/2003, n. 276

### Art. 29 comma 3°

In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. (...)



# ART. 29 – AMBITI E LIMITI APPLICATIVI

---

- Applicabile per analogia anche alle subforniture (cfr. Corte Cost., 6/12/2017, n. 254)
- Limitato ai soli trattamenti retributivi e previdenziali con esclusione di ogni altra voce di natura tipicamente risarcitoria (Cass. 17 febbraio 2022, n. 5247, Trib. Gorizia, 28 marzo 2023; Trib. Milano, 1° dicembre 2020; Trib. Roma, 5 novembre 2020)
- Il termine di *decadenza* biennale si applica solo ai lavoratori, mentre per l'INPS opera solo la *prescrizione* ordinaria ( Cass. 7/11/2024, n. 28720)
- La norma ha portata oggettiva, prescinde da qualsivoglia condotta o elemento psicologico in capo al committente
- A differenza della norma civilistica più generica (art. 1676 c.c.), la responsabilità del committente non è limitata al debito nascente dalla commessa sussistente al tempo della domanda

# ART. 29 – CAUTELE CONTRATTUALI 1/2

---



La norma consente la **rivalsa** sull'appaltatore o subfornitore: comunque opportuno inserire apposita clausola contrattuale che consenta la **compensazione anche volontaria** (art. 1252 c.c. : es. debiti per commesse non ancora ultimate o consegnate)



Limiti in concreto della rivalsa:

- raramente l'art. 29 viene attivato in corso di rapporto (caso sporadico di contenzioso fra dipendente e appaltatore);
- Incapienza o insolvenza/decozione dell'appaltatore

## ART. 29 – CAUTELE CONTRATTUALI 2/2

---

- ✓ Introdurre **clausole di stretta sorveglianza** sulla regolarità retributiva e contributiva dell'appaltatore
- ✓ Introdurre **meccanismi di auditing** che consentano al committente di verificare anche il generale stato di salute patrimoniale e finanziaria dell'appaltatore
- ✓ **Effettuare auditing con regolarità e frequenza costante**, anche in via straordinaria rispetto alle programmazioni calendaristiche in caso di sospetta crisi o difficoltà finanziarie dell'appaltatore
- ✓ **Prevedere penali o diritti specifici** (sospensione di nuove commesse o di pagamento, risoluzione) in caso di violazioni ricorrenti

# Prossimamente... (1/2)

---

## Direttiva CSDDD - Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD – Direttiva UE 2024/1760)

- ✓ La Direttiva CSDDD richiede alle imprese di svolgere attività per prevenire, mitigare o ridurre al minimo gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente nelle proprie attività e nelle catene del valore a cui partecipano
- ✓ Il processo di due diligence comprende l'identificazione e la valutazione degli impatti, l'adozione di misure adeguate ad affrontarli, l'istituzione di meccanismi di reclamo, il monitoraggio periodico e la comunicazione annuale delle attività svolte
- ✓ Si applica a grandi imprese: ma ha impatto sulle filiere
- ✓ Applicazione dal 2029

# Prossimamente... 2/2

---

- ✓ **Regolamento Ecodesign – Regolamento (UE) 2024/1781**
- ✓ Principali novità di rilievo
  - istituzione di un passaporto digitale di prodotto (DPP)
  - definizione di un quadro volto a prevenire la distruzione dei prodotti di consumo invenduti
- ✓ Il regolamento coinvolge:
  - fornitori di materiali (es. tessuti, fibre, componenti)
  - produttori/importatori e distributori/operatori online e logistica
- ✓ Tutti devono contribuire a garantire che il prodotto finale sia conforme ai requisiti di ecodesign
- ✓ Applicazione: in vigore dal 18 luglio 2024, ma applicazione graduale e per categorie di prodotti sulla base di atti delegati.
  - Esempio: dal 19 luglio 2026 per le grandi aziende scatta il divieto assoluto di distruggere o smaltire i prodotti di abbigliamento, accessori e calzature invenduti

# GRAZIE DELL'ATTENZIONE!

Avv. Marco Mergati

Partner - Studio Ghidini, Girino & Associati

[mergati@ghidini-associati.it](mailto:mergati@ghidini-associati.it)